

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 19 Tabella All. B al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 e successive modificazioni.

Rep. N. 7548

Racc. N. 5223

**ATTO DI FUSIONE
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemiladiciannove, il giorno uno del mese di agosto,

(01.08.2019)

in Udine, alla Via Luigi Moretti n. 2, nel mio studio. Avanti a me **avv. Margherita Gottardo**, notaio residente in Udine, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti notarili riuniti di Udine e Tolmezzo, alla presenza dei testimoni:

- PANELLA BRUNO, nato a Tarcento (UD) il giorno 5 giugno 1942, residente a Udine, in Via Scipio Slataper n. 40, e
- DI FANT PAOLA, nata a Udine il 27 settembre 1963, residente in Castions di Strada (UD) alla Via Caterina Percoto n. 10;

sono comparsi

- MORANDINI dott. GIUSEPPE, nato a Udine il giorno 30 gennaio 1959, domiciliato per la carica presso la sottoindicata sede sociale, che dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità e veste di Presidente e legale rappresentante della persona giuridica privata senza scopo di lucro

"**FONDAZIONE FRIULI**", con sede in Udine, alla Via Mannin n. 15, codice fiscale 00158650309, iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Udine al n. 431 (provvedimento prefettizio n. 0000369 del 3 gennaio 2018), giusta D.Lgs. 17 maggio 1999 n. 153, in forza dei poteri lui derivanti dal vigente statuto, nonché dalla delibera dell'Organo d'Indirizzo della Fondazione di data 29 aprile 2019, mio rep. n. 6986/4871;

- FAVARO GIANFRANCO, nato a Chions (PN) 12 agosto 1954, domiciliato per la carica presso la sottoindicata sede sociale, che dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità e veste di Vice Presidente e legale rappresentante della persona giuridica privata senza scopo di lucro

"**FONDAZIONE PER LA VITA**", con sede in Pordenone, alla Via Mazzini, presso la sede della Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia S.p.A., codice fiscale 91011360939, iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche presso la Regione Friuli Venezia Giulia al n. d'ordine 130, giusta i poteri lui derivanti dal vigente statuto, nonché dalla delibera del Consiglio di Amministrazione della Fondazione di data 29 aprile 2019, mio

**AGENZIA
DELLE ENTRATE**

Reg.to a Udine
in data 08/08/2019
al n. 4326 serie IT
euro 12.971,00

rep. n. 6987/4872;

componenti **della cui identità personale, veste e poteri** io notaio sono certo, i quali hanno richiesto il mio ministero per stipulare il presente atto al quale

PREMETTONO

- I -

che ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 42-bis c.c. (introdotto dall'art. 98, comma 1, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117) alle fusioni tra associazioni e fondazioni sono applicabili le disposizioni di cui alla sezione II del Capo X, Titolo V, Libro V, in quanto compatibili;

- II -

che l'Organo di Indirizzo della "FONDAZIONE FRIULI" ha deciso in data 29 aprile 2019, giusta atto mio rep. n. 6986/4871, registrato a Udine il 30 aprile 2019 al n.6059 Serie 1T, l'incorporazione della "FONDAZIONE PER LA VITA", approvando il relativo progetto di fusione redatto, depositato e iscritto ai sensi di legge, dando mandato all'organo amministrativo di dare esecuzione alla detta delibera di fusione;

- III -

che il Consiglio di Amministrazione della "FONDAZIONE PER LA VITA" ha deciso in data 29 aprile 2019, giusta atto mio rep. n. 6987/4872, registrato a Udine il 30 aprile 2019 al n.6061 Serie 1T, l'incorporazione nella "FONDAZIONE FRIULI", approvando il relativo progetto di fusione redatto, depositato e iscritto ai sensi di legge, dando mandato all'organo amministrativo di dare esecuzione alla detta delibera di fusione;

- IV -

che, con riguardo alla fusione in parola, emerge quanto segue:

- a) che la fusione non è esclusa dallo statuto delle fondazioni coinvolte nella presente operazione;
- b) che, trattandosi di enti non iscritti presso il Registro delle Imprese, il progetto di fusione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 42-bis e 2501-ter c.c., è stato pubblicato sul sito internet della FONDAZIONE FRIULI;
- c) che il progetto di fusione è stato redatto sulla base delle situazioni patrimoniali delle Fondazioni riferite alla data del 31 dicembre 2018;
- d) che l'organo amministrativo della FONDAZIONE FRIULI ha predisposto la relazione illustrativa ai sensi dell'art. 2501-quinquies c.c., come modificata in sede di approvazione del progetto di fusione;
- e) che, trattandosi di fusione tra enti *no profit*, nei quali la partecipazione all'ente non comporta l'attribuzione di diritti patrimoniali differenziati, non si è

dato luogo alla determinazione di alcun rapporto di cambio e, pertanto, la relazione degli esperti di cui all'art. 2501-sexies c.c. non è necessaria;

f) che il progetto di fusione, unitamente alla documentazione di cui all'art. 2501-septies c.c. (ad eccezione della relazione degli esperti di cui all'art. 2501-sexies c.c.), è stato altresì depositato, ai sensi e per gli effetti di cui al citato art. 2501-septies c.c. in combinato disposto con l'art. 42-bis c.c., presso la sede della FONDAZIONE FRIULI in data 25 marzo 2019 ed è ivi rimasto depositato per tutto il periodo antecedente l'approvazione del progetto da parte degli organi competenti;

g) che i documenti di cui all'art. 2501-septies c.c. sono altresì stati inviati, ai fini dell'avvio dell'iter autorizzativo:

** alla Regione Friuli Venezia Giulia, Registro delle Persone Giuridiche, giusta PEC di data 4 aprile 2019. All'uopo il Presidente precisa che, relativamente alla FONDAZIONE PER LA VITA, l'autorità di vigilanza è regionale e precisamente la Direzione Centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia;

** al Ministero dell'Economia e delle Finanze (di seguito anche MEF) - dipartimento del tesoro - Direzione IV - Ufficio V, giusta PEC di data 4 aprile 2019.

All'uopo il Presidente precisa che, relativamente alla FONDAZIONE FRIULI, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 153/1999, l'autorità di vigilanza delle Fondazioni bancarie è il MEF e tutte le comunicazioni/autorizzazioni necessarie, anche preventive, devono essere inviate a quest'ultimo;

h) che la Fondazione incorporante non apporterà alcuna modifica al vigente statuto e, in particolare:

= manterrà immutata la denominazione "FONDAZIONE FRIULI";

= manterrà immutato il proprio scopo istituzionale, il quale, non solo in linea di principio, ma anche sul piano sostanziale, ricomprende le finalità e lo scopo della Fondazione incorporanda;

= imputerà le operazioni della Fondazione incorporanda ai fini fiscali e contabili a far data dal primo gennaio 2019, così come consentito dall'art. 2504-bis, terzo comma, c.c. e dalle leggi speciali in materia;

- v -

che, con le citate decisioni, gli organi amministrativi degli enti coinvolti nell'operazione hanno altresì deliberato:

= di approvare la proposta di modifica della destinazione del patrimonio netto della Fondazione incorporanda, rispetto a quanto previsto nella relazione degli am-

ministratori di cui all'art. 2501-quinquies c.c., patrimonio che sarà imputato ad una specifica riserva del patrimonio netto della FONDAZIONE FRIULI, denominata "Riserva fusione Fondazione per la Vita".

Si precisa che, all'uopo, giusta PEC di data 3 maggio 2019, è stata presentata al MEF specifica richiesta di autorizzazione;

== di assumere in capo alla FONDAZIONE FRIULI l'obbligo di onorare i debiti di eventuali creditori che dovessero presentare opposizione alla fusione nel termine di cui all'articolo 2503 c.c. e che avessero titolo a ricevere il pagamento di quanto richiesto;

- VI -

che il MEF, giusta nota Prot. DT 44658 del 24 aprile 2109 (Rif.to: nota del 4 aprile 2019) ha, tra l'altro:

== preso atto che era stata trasmessa, da parte della FONDAZIONE FRIULI, la documentazione di rito di cui agli artt. 2501 s.s. c.c., volta ad ottenere la prescritta autorizzazione ex art. 10, comma 3, lettera a) del D.Lgs. 153/1999 da parte del MEF;

== fatto presente che, una volta ricevuta la delibera approvativa del progetto di fusione, il MEF stesso avrebbe assicurato la pubblicità legale dell'operazione, volta alla tutela dei creditori ex art. 2503 c.c., mediante la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di un apposito "Comunicato" che avrebbe dato notizia del progetto di fusione indicando le modalità di esercizio dei diritti da parte dei creditori nonché quelle con cui sarebbe stato possibile ottenere gratuitamente tali informazioni dalle Fondazioni;

== confermato l'applicabilità alle fusioni tra Fondazioni del disposto di cui all'art. 2505-quater c.c. dove si prevede, tra l'altro, che *"... i termini di cui agli articoli 2501-ter, quarto comma, 2501-septies, primo comma, e 2503, primo comma, sono ridotti alla metà"*;

== rammentato che dalla data di pubblicazione del predetto Comunicato in G.U. sarebbe decorso il termine abbreviato di 30 (trenta) giorni previsto per la tutela dei diritti dei creditori, ai sensi dell'art. 2503 c.c.;

- VII -

che, giusta PEC di data 2 maggio 2019, la FONDAZIONE FRIULI, in riferimento alla nota Prot. DT 44658 del 24 aprile 2109 (Rif.to: nota del 4 aprile 2019) del MEF, ha comunicato al MEF stesso l'avvenuta approvazione del Progetto di fusione, inviando la documentazione già richiesta con nota Prot. DT 44658 del 24 aprile 2109, sopra citata;

- VIII -

che, giusta PEC di data 2 maggio 2019, la FONDAZIONE PER LA VITA ha comunicato alla Presidenza della Regio-

ne Friuli Venezia Giulia - Segretariato Generale Servizio affari istituzionali e generali e legislazione l'avvenuta approvazione del Progetto di fusione;

- IX -

che il MEF, giusta nota Prot. DT 50393 del 14 maggio 2109 (Rif.to: nota del 2 maggio 2019) ha:

== autorizzato l'istituzione, da parte della FONDAZIONE FRIULI, di un'apposita riserva patrimoniale denominata "*Riserva Fusione Fondazione per la Vita*";

== segnalato che, con nota di pari data, ha provveduto a chiedere la pubblicazione in G.U. di un apposito "Comunicato" al fine di assicurare la pubblicità legale all'operazione di fusione;

- X -

che nella G.U. n. 120 - Serie Generale di data 24 maggio 2019 è stato pubblicato, ad opera del MEF, il "Comunicato" che ha dato notizia del Progetto di Fusione per incorporazione della FONDAZIONE PER LA VITA nella FONDAZIONE FRIULI, ai fini della tutela dei creditori ex art. 2503 c.c., da esercitare entro i termini di cui all'art. 2505-quater c.c., con l'indicazione delle "*modalità di esercizio dei diritti da parte dei creditori nonché le modalità con cui si possono ottenere gratuitamente tali informazioni dalle Fondazioni*";

- XI -

che è trascorso il termine di cui all'art. 2503 c.c. - ridotto alla metà ai sensi dell'art. 2504-quater c.c. - senza che da parte di alcun creditore avente diritto sia stata fatta opposizione alla fusione, come i comparenti dichiarano, attestano e confermano, a tutti gli effetti di legge;

- XII -

che, con nota di data 9 luglio 2019, la FONDAZIONE FRIULI ha comunicato al MEF che nei 30 (trenta) giorni successivi alla suindicata pubblicazione del "Comunicato" nella G.U. non è pervenuta alcuna opposizione da parte dei creditori, ai sensi dell'art. 2503 c.c.;

- XIII -

che è intervenuta da parte del MEF, con provvedimento di data 22 luglio 2019 Prot: DT 73277 Rif.to nota del 9 luglio 2019, l'autorizzazione alla fusione per incorporazione della "FONDAZIONE PER LA VITA" nella "FONDAZIONE FRIULI", ai sensi di quanto deliberato in via definitiva dagli Organi delle due Fondazioni nelle rispettive sedute del 29 aprile 2019, rilasciata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10, comma 3, lettera a) del D.Lgs. 153/1999;

- XIV -

con riguardo alle fondazioni partecipanti alla fusione, dalla data della decisione di fusione ad oggi non

sono intervenute modifiche rilevanti degli elementi dell'attivo e del passivo, come dichiarano i componenti, nell'indicata qualità e veste.

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, volendosi addivenire ora alla effettiva fusione delle fondazioni nei modi e nelle forme di cui alle precitate delibere, i componenti, nelle predette qualità e come detto autorizzati,

CONVENGONO E STIPULANO

quanto segue.

Art. 1

CONSENSO E OGGETTO

È attuata, in esecuzione a tutto quanto sopra descritto, nonché dell'autorizzazione del MEF ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10, comma 3, lettera a) del D.Lgs. 153/1999, la fusione per incorporazione della FONDAZIONE PER LA VITA nella FONDAZIONE FRIULI.

Art. 2

EFFETTI

Ai fini contabili e fiscali le operazioni della Fondazione incorporata saranno imputate alla Fondazione incorporante a decorrere dal giorno 1 (uno) gennaio 2019 (duemiladiciannove), così come consentito dall'articolo 2504-bis, terzo comma, c.c. e dall'art. 172, nono comma, del D.P.R. 917 del 22 dicembre 1986 (fatti salvi i limiti di legge).

Alla data di efficacia della fusione la Fondazione incorporata cesserà di esistere e la Fondazione incorporante ne assumerà tutti i diritti e gli obblighi.

Con effetto dal giorno in cui la fusione avrà ad acquisire efficacia, la Fondazione incorporante subentrerà in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, anche di natura processuale, facenti capo alla Fondazione incorporata, ivi compresi autorizzazioni, utenze e similari, comunque connesse alla Fondazione incorporata e/o alle attività da essa esercitate ed i rapporti relativi al personale dipendente che sarà trasferito.

Dalla data suddetta verranno inoltre a cessare tutte le cariche della Fondazione incorporata, nonché tutte le procure eventualmente rilasciate dall'Organo Amministrativo della stessa, mentre rimangono invariate tutte le cariche della Fondazione incorporante.

Art. 3

FONDAZIONE INCORPORANTE

Con efficacia dall'effetto della incorporazione, la Fondazione incorporante manterrà immutati la denominazione, la sede e il proprio scopo istituzionale, il quale, non solo in linea di principio, ma anche sul piano sostanziale, ricomprende le finalità e lo scopo della Fondazione incorporanda, e, più in generale, man-

terrà immutato il vigente statuto sociale.

Art. 4

MODALITÀ DELLA FUSIONE

A seguito della fusione come sopra perfezionata hanno piena esecuzione le decisioni degli organi amministrativi di data 29 aprile 2019.

Il legale rappresentante della Fondazione incorporante resta delegato a compiere in ogni tempo e senza necessità di alcun intervento della Fondazione incorporata, anche a mezzo di speciali procuratori, qualunque atto, pratica, formalità necessaria ed opportuna, allo scopo di farsi riconoscere, nei confronti di chiunque quale piena ed esclusiva proprietaria di ogni attività patrimoniale della Fondazione incorporanda e subingredirà di pieno diritto in ogni rapporto attivo e passivo di questa ultima a norma del presente contratto e dell'articolo 2504 bis c.c.

Il legale rappresentante della Fondazione incorporante ha anche ogni potere per il compimento di ogni voltura o aggiornamento di ogni marchio, brevetto, autorizzazione, licenza e altro atto amministrativo, incluse autorizzazioni commerciali e certificati di agibilità e antincendio; ogni notifiche e comunicazioni a terzi, inclusi enti finanziatori, società consortili e conduttori.

Infine, il legale rappresentante della Fondazione incorporanda, in conformità ai poteri ad essi conferiti, si obbliga ad addivenire in qualsiasi tempo a tutti quegli atti aggiuntivi ed esplicativi che potessero occorrere per investire formalmente la Fondazione incorporante di tutto il patrimonio della Fondazione incorporanda in modo che la Fondazione incorporante possa far valere verso chiunque la situazione contrattuale e giuridica che le deriva dalla presente fusione.

Esso è inoltre delegato a provvedere alla cancellazione della "FONDAZIONE PER LA VITA" dal Registro delle Persone Giuridiche presso la Regione Friuli Venezia Giulia, con esonero dal competente ufficio da ogni responsabilità al riguardo.

Art. 5

PRECISAZIONI

Ove occorrer possa i componententi precisano che, a far data dal primo gennaio 2018, la FONDAZIONE FRIULI è stata cancellata dal Registro delle Persone Giuridiche presso la Regione (n. di iscrizione 87) ed è stata iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Udine al n. 431.

Art. 6

DICHIARAZIONI FISCALI

Ai soli fini dell'iscrizione del presente atto a reper-

torio i comparenti mi dichiarano che il patrimonio netto della Fondazione incorporata, alla data del 31 (trentuno) luglio 2019 (duemiladiciannove), ammonta ad euro 432.379,75 (quattrocentotrentaduemila trecentosettantannove virgola settantacinque).

Art. 7

SPESE

Le spese del presente atto, inerenti e conseguenti, sono a carico della Fondazione incorporante.

* * *

Ai soli fini della pubblicità nei competenti registri, i comparenti, nelle indicate qualità, mi dichiarano che la Fondazione incorporata non è proprietaria nè di beni mobili registrati, né di beni immobili.

Quest'atto, scritto in parte da me notaio ed in parte da persona di mia fiducia su di due fogli per otto pagine, viene da me notaio letto ai comparenti, presenti i testimoni, che lo approvano e confermano e con i testimoni e con me notaio lo sottoscrivono alle ore quindici e quarantacinque.

F.to: Giuseppe Morandini

F.to: Gianfranco Favaro

F.to: Bruno Panella

F.to: Paola Di Fant

F.to: Margherita Gottardo (l.s.)

VISTO: IL PRESIDENTE